

## **CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO** **(Versione 2022-01)**

Le condizioni generali di acquisto costituiscono parte integrante dell'ordine e si considerano valide ed efficaci a tutti gli effetti se non derogate dall'ordine stesso. I prezzi stabiliti nell'ordine si intendono fissi ed invariabili, con rinuncia alla revisione di cui all'art. 1664 C.C. Nel prosieguo Simic S.p.A. è definita “Committente”.

### **ARTICOLO 1 - NORME GENERALI**

Tutte le condizioni contenute nell'ordine e negli allegati si intendono accettate integralmente se entro otto giorni dalla ricezione non sono effettuate comunicazioni contrarie a mezzo e-mail/lettera raccomandata/Pec; **in ogni caso l'accettazione del fornitore è data dall'avvenuta spedizione della merce o dall'inizio dei lavori.** I danni arrecati per deficienza di imballo sono a carico del fornitore. Se la merce giunge non conforme, dovrà essere immediatamente riparata e/o sostituita, salvo il diritto della Committente al risarcimento di maggiori danni. **I termini di pagamento decorreranno dal ricevimento di merce conforme o resa conforme**, se riparata. Il peso riconosciuto della merce sarà quello riscontrato a destino. Eventuale tolleranza di quantità deve essere pattuita in ordine.

### **ARTICOLO 2 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA E/O DELL'OPERA**

La fornitura e/o l'opera dovranno avvenire in conformità a quanto prescritto in ordine nonché ai progetti, disegni, alle specifiche tecniche e contrattuali e ad ogni altra documentazione citata che ne forma parte integrante e sostanziale. Ogni deroga sarà valida solo se convenuta per iscritto. Il Fornitore si impegna, se richiesto dalla natura della fornitura, a rispettare quanto previsto dagli art. 22-23 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori di impianti, macchine, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali. La Committente respingerà la progettazione, fornitura, il noleggio e l'installazione di macchine ed impianti, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale non rispondenti alla legislazione vigente in Italia e nel paese di destinazione della merce e/o opera.

### **ARTICOLO 3 - DOCUMENTAZIONE**

Il materiale oggetto dell'ordine dovrà essere fornito - ove necessario - completo di tutta la documentazione tecnica nonché dei certificati e dei collaudi richiesti. Ai sensi della legislazione sulla Direttiva Macchine e s.m.i. tempo per tempo vigenti, in caso di acquisto o noleggio di macchine e componenti di sicurezza il Fornitore è obbligato a garantire la marcatura CE, a fornire la dichiarazione di conformità CE ed i relativi libretti di uso e manutenzione. **La documentazione richiesta dalla Committente nonché prevista dalla natura della fornitura e dell'opera ai sensi della vigente legislazione (ancorché non citata nell'ordine) è considerata a tutti gli effetti parte essenziale ed integrante della fornitura o della lavorazione.**

### **ARTICOLO 4 - CONSEGNA**

I termini di consegna sono tassativi ed improrogabili. In caso di ritardo è facoltà della Committente di annullare in tutto o in parte l'ordine; in alternativa la Committente avrà diritto ad applicare una penalità di ritardata consegna pari al 1% per ogni settimana intera, o frazione di settimana, di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore complessivo dell'ordine. Non saranno accettate consegne parziali né consegne anticipate rispetto ai termini pattuiti, se non preventivamente concordate; in caso contrario saranno addebitate le eventuali maggiori spese ed i termini di pagamento decorreranno dal saldo della fornitura/lavorazione.

## **ARTICOLO 5 - ACCETTAZIONE MATERIALI E LAVORI - VIZI E DIFETTI**

In caso di contestazione di merce o lavori, il pagamento delle fatture sarà sospeso sino a quando la contestazione sarà risolta. Il pagamento decorrerà dal ricevimento di materiali verificati conformi e/o da definitiva accettazione lavori. I materiali saranno accettati dai magazzini della Committente "in sospeso" sotto riserva di ulteriore controllo quantitativo e qualitativo. Le merci si intendono accettate solo dopo l'effettuazione dei controlli e dei collaudi. Le denunce di vizi o difetti si intenderanno accettate dal fornitore ove non contestate entro gli otto giorni successivi al ricevimento di comunicazione scritta. La merce difettosa o non conforme, se rifiutata, sarà messa a disposizione del fornitore per il ritiro - senza addebito di oneri per la Committente - oppure darà diritto alla Committente ad ottenere una congrua riduzione di prezzo. In ogni caso l'accettazione provvisoria non solleva il fornitore dalla garanzia sui materiali, merci consegnate e/o lavorazioni effettuate.

## **ARTICOLO 6 - ISPEZIONI E COLLAUDI**

La Committente ha diritto ad eseguire tutti i controlli necessari nei confronti del fornitore in corso d'esecuzione dell'ordine. Il fornitore si impegna a consentire il libero accesso alle sue officine e/o magazzini agli incaricati della Committente ed a fornire agli stessi tutte le informazioni, documentazioni ed assistenza necessari allo svolgimento del loro incarico.

## **ARTICOLO 7 - GARANZIA**

Il fornitore garantisce che la fornitura corrisponde alle caratteristiche ed alle specifiche convenute, che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti anche occulti, sono conformi alle leggi e normative vigenti in Italia e nello stato in cui sono destinate, anche in particolare per la sicurezza e l'ambiente di lavoro e che le lavorazioni sono effettuate a regola d'arte. Si impegna a sostituire a propria cura e spese le parti non conformi a quanto richiesto (anche se fornite da terzi) nonché quanto costituisca oggetto di lavorazione che sia difettoso per deficienze di costruzione o installazione. Qualora, entro dieci giorni dalla richiesta di intervento in garanzia da parte della Committente, il fornitore non vi provveda, la Committente sarà autorizzata a provvedervi in proprio addebitando al fornitore tutte le spese e gli oneri sostenuti. Saranno a totale carico del fornitore tutte le spese che derivano dalle suddette inadempienze. **Il periodo di garanzia è di 24 mesi** dalla data di consegna a saldo dei materiali accettati definitivamente o dalla ultimazione lavori. Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere una copertura assicurativa per la copertura dei danni derivanti da vizi e difetti e/o non conformità con adeguato massimale; si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne la Committente da provvedimenti di qualsiasi natura, anche cautelari, emessi in conseguenza di vizi e/o difetti di prodotti o servizi.

## **ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE - PAGAMENTO**

Le fatture dovranno essere intestate a SIMIC S.p.A. - Via Vittorio Veneto snc - 12072 Camerana (CN) CODICE Fiscale e Partita Iva IT 02121640045 e contenere NUMERO ORDINE E COMMESSA o Centro di Analisi. Ogni fattura dovrà indicare se la consegna è parziale o a saldo e far riferimento ai Documenti di Trasporto (DDT). Con riferimento agli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica, si informa che il codice univoco destinatario della scrivente è AU7YEU4.

**Qualora si tratti di un reso da c/lavorazione la fattura dovrà indicare il riferimento ai DDT relativi ai materiali inviati in c/lavoro.** Le fatture relative a contratti d'opera e/o d'appalto saranno emesse per l'intero importo ad ultimazione lavori e/o collaudo positivo dal quale decorreranno le condizioni di pagamento. Eventuali fatture su Stato Avanzamento Lavori (Sal) dovranno ricevere preventivo benestare della Committente. **I Documenti di Trasporto (DDT) dovranno chiaramente indicare numero d'ordine e di commessa, numero di posizione, descrizione del materiale riportando quella usata nell'ordine. Nel caso di materiali consegnati a terzi o consegnati ad un**

**nostro cantiere, una copia del DDT, firmata dal vettore o dal destinatario, dovrà essere inviata in copia all'indirizzo mail: [amministrazione@simic.it](mailto:amministrazione@simic.it).** Non sono ammessi pagamenti a mezzo ricevuta bancaria o RID.

#### **ARTICOLO 9 - CESSIONE DEL CREDITO – INTERESSI DI MORA**

**Non sono consentite cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento.** Poiché il contratto fa parte dei documenti probatori del credito di cui all'art. 1262 c.c. la presente clausola si presume in ogni modo a conoscenza del cessionario al momento della cessione. Pertanto, qualsiasi cessione in contrasto con il divieto di cui sopra, è nulla e senza effetto nei confronti della Committente. L'assenza di richiesta scritta di interessi di mora entro 60 giorni dalla data di pagamento, equivale a tacita rinuncia da parte del fornitore.

#### **ARTICOLO 10 - DIVIETO DI SUB-ORDINE e/o SUBAPPALTO**

E' vietato, sotto pena di annullamento dell'ordine e rifusione di ogni danno e spesa, affidare a terzi l'esecuzione totale o parziale dei lavori assunti con il presente ordine senza preventiva autorizzazione scritta. Nel caso siate autorizzati dovrete richiamare nei subordini o subappalti tutti gli obblighi, nessuno escluso, riportati nel nostro ordine. Rimarrete in ogni caso direttamente responsabili nei nostri confronti della esatta esecuzione dei lavori, eventualmente in solido con il Vostro fornitore, anche in relazione ad eventuali danni.

#### **ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA**

I disegni e le specifiche di nostra proprietà contengono informazioni di carattere tecnico e sono trasmessi unicamente per l'espletamento del presente ordine. Detti documenti non potranno essere copiati, trasmessi a terzi o utilizzati per l'esecuzione di lavori propri o forniture a terzi. E' Vostro obbligo custodire con il massimo scrupolo quanto affidatovi. Il fornitore si impegna inoltre a non divulgare notizie ed informazioni attinenti alla Committente ed ai suoi clienti, o comunque a farne uso in modo da recare ad essi danno o pregiudizio. Non è in alcun modo consentita la pubblicazione a mezzo di siti web o di social network di qualsiasi natura di fotografie o immagini di siti di proprietà della Committente o dei suoi clienti. Il fornitore si impegna a non compiere, con qualunque mezzo, atti idonei a creare confusione con l'attività della Committente. Il mancato rispetto della presente clausola darà diritto alla Committente di risolvere il contratto, sospendere l'effettuazione di pagamenti e al risarcimento dei danni.

#### **ARTICOLO 12 - MODELLO 231/01 E CODICE ETICO**

La Committente ha adottato un "Modello Organizzativo" idoneo a prevenire i reati previsti dal D. lgs. 231/2001. Tale Modello è comprensivo di un Codice Etico e di un Regolamento per la tutela del dipendente e/o collaboratore che effettua segnalazioni di illeciti (cd. whistleblowing), che risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento. Il "Modello Organizzativo 231" ed il "Codice Etico" sono consultabili e scaricabili sul sito internet [www.simic.it](http://www.simic.it) – sezione "Downloads". In ogni caso, nell'ipotesi in cui il fornitore, nello svolgimento della propria attività per la Committente, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo, la Committente è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione. La Committente ha istituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed al quale vanno segnalati eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico, indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a: ORGANISMO DI VIGILANZA – c/o Simic S.p.a. 12072 CAMERANA (CN), Via Vittorio Veneto, ovvero all'indirizzo e-mail: [odv@simic.it](mailto:odv@simic.it). A tal fine si applica quanto previsto nel

Regolamento per la tutela del dipendente e/o collaboratore che effettua segnalazioni di illeciti. È sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi sottoscrive e trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni utili per identificare comportamenti difformi. Il fornitore: conferma di avere preso visione e di conoscere il contenuto del "Modello Organizzativo 231" adottato dalla Committente, nonché del D.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni, nonché dei documenti ad esso collegati e concernenti l'applicazione della normativa sulla privacy; si impegna - anche per i propri eventuali lavoratori somministrati - a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto ad esso applicabili e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Committente con propria comunicazione di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso Fornitore venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della Committente. Laddove esso Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2001 ed abbia predisposto il relativo modello, conferma di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo del tutto adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Il fornitore dichiara di essere consapevole che la violazione degli impegni previsti nel presente articolo nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ.

### **ARTICOLO 13 - PRIVACY**

Simic S.p.A. tratta i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione di questo contratto in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, integrato dal D.Lgs. 101/2018. L'informativa completa è disponibile sul sito internet [www.simic.it](http://www.simic.it); una sintesi della stessa è allegata quale parte integrante di questo contratto:

#### *1) Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento è la società SIMIC S.p.A., con sede in Via Vittorio Veneto snc a Camerana (CN - 12072) - P.I.: IT02121640045, nella persona di Ferruccio Boveri, legale rappresentante.

#### *3) Oggetto del trattamento*

Il trattamento ha come oggetto dati personali, identificativi e di contatto (ad esempio, nome, cognome, titolo di studio, indirizzo, telefono, e-mail, ruolo aziendale) In seguito, "dati personali", da Lei comunicati in occasione della conclusione o esecuzione di contratti o di appalti per il Titolare.

#### *4) Finalità del trattamento, fondamento giuridico, natura del conferimento*

La finalità del trattamento di cui al punto 3 è rendere possibile l'esecuzione del contratto o appalto stipulato con il Titolare. Il trattamento è lecito ai sensi dell'Art. 6, comma 1) lettera b) del GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di gestire correttamente aspetti contrattuali.

#### *5) Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato*

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:

- una raccomandata a.r. indirizzata presso il Titolare del trattamento, di cui al punto 1);
- una e-mail all'indirizzo [privacy@simic.it](mailto:privacy@simic.it).

### **ARTICOLO 14 – VARIE E RISOLUZIONE**

La Committente non riconosce la validità di condizioni stampate su conferme d'ordine, fatture, lettere, contratti, ecc. dei fornitori, in contrasto con le condizioni dei suoi ordini. Nel caso di grave inadempienza di una o più delle clausole generali e particolari dell'ordine e/o nel caso in cui il

fornitore sia sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali, la Committente ha il diritto di risolvere in tutto od in parte l'ordine e di provvedere per mezzo di altri fornitori all'esecuzione di quanto mancante al completamento dell'ordine. La Committente ha pure diritto di risolvere il contratto in caso di violazione essenziale del codice etico e/o delle previsioni del MOG. La tolleranza di SIMIC ad una violazione non potrà mai comportare acquiescenza.

#### **ARTICOLO 15 - DEROGA DEL FORO**

Per qualsiasi contestazione è stabilita l'esclusiva competenza del Foro di Cuneo.

**Per accettazione  
L'Appaltatore**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti approvano espressamente e accettano specificamente i seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Acquisto: Articolo 2 – Esecuzione della Fornitura e/o dell'Opera; Articolo 4 - Consegna; Articolo 5 – Accettazione materiali e lavori – Vizi e difetti; Articolo 7 – Garanzia; Articolo 9 – Cessione del credito; Articolo 11 – Riservatezza; Articolo 15 – Deroga del Foro.

**Per accettazione  
L'Appaltatore**